



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco Calienno, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 3283/22 R.g. promossa con atto di citazione

da

Parte_1 nata a Palmanova il 7.06.1975, C.F. C.F._1 e Parte_2 nato a Udine il 8.05.1974, C.F. C.F._2 entrambi residenti in Via Di Selve 10, 33050 Lestizza UD, con l'Avv. Cesare Tapparò C.F._3 (Email_1) con studio in Via Mercatovecchio 28 per procura in atti;

- attori -

contro

CP_1 C.F. C.F._4, residente a Lestizza (UD) fraz. Santa Maria, in Via Di Selve n. 8, [...] CP_2 C.F. C.F._5, residente a Lestizza (UD) fraz. Santa Maria, in Via Di Selve n. 8, e [...]

Controparte_3 C.F.

P.IVA_1, in persona dei legali rappresentanti CP_1

[...] e Controparte_2 con sede a Lestizza (UD) fraz. Santa Maria, in Via Di Selve n. 8, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Miculan del Foro di Udine (C.F.

C.F._6, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al fax 0432.229380 e

all'indirizzo PEC [redacted] Email_2 [redacted]) ed
elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento,
presso lo studio dello stesso sito a Udine in Via Carducci n.
3, per procura speciale in atti;

- convenuti -

OGGETTO: Impugnazione di delibera di esclusione soci.

Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini
di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti
conclusioni:

Per parti attrici:

IN VIA PRELIMINARE: DI RITO: respingersi l'eccezione di
carenza di competenza del Giudice adito per effetto della
clausola compromissoria ex art. 9 della "Modifica dei patti
sociali" per essere la clausola invalida, inefficace e non
applicabile nel caso di specie e per l'effetto confermarsi la
competenza del Giudice Ordinario.

IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE: Per le causali espone in
narrativa e ricorrendo gravi motivi, sospendersi l'esecuzione
della deliberazione assembleare di modifica di patti di
società semplice e di decisione di esclusione socio di data
27.07.2022 rep. 3471 raccolta n. 2899 Notaio [redacted] Persona_1
registrata a Udine il 28.07.2022, e, conseguentemente,
ordinare la immediata reintegra del soci [redacted] Parte_2
e [redacted] Parte_1 nella compagnia sociale della convenuta, con
una assegnazione alle medesime mansioni di fatto svolte al
momento dell'esclusione.

NEL MERITO: Per le causali espone in narrativa
accertata l'invalidità e/o l'illegittimità o la non
conformità alla legge delle modifiche statutarie apportate
con delibera assembleare come meglio sopra descritta, con
specifico riferimento alle norme degli articoli 2 e 3 della
medesima delibera, e per l'effetto annullarsi tale delibera,
ripristinando le originarie norme statutarie, ordinare la
immediata reintegra del soci [redacted] Parte_2 e [redacted] [...]

[redacted] Parte_1 nella compagnia sociale della convenuta, con una
assegnazione alle medesime mansioni di fatto svolte al
momento dell'esclusione.

Spese di lite integralmente rife.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi istanze istruttorie
così' come formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. Con
vittoria di spese e di onorario.

Per parti convenute opposta:

in via cautelare: respingere l'istanza di sospensione
proposta dagli attori per difetto dei requisiti del fumus
boni iuris e del periculum in mora per i motivi di cui in
atti;

in via pregiudiziale di rito: dichiarare l'incompetenza del



*Tribunale di Udine avendo le parti compromesso le liti in arbitrato per i motivi di cui in atti;
in subordine, in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti CP_1 e [...] CP_2 per i motivi di cui in atti;
in ulteriore subordine, nel merito: respingere la domanda avversaria siccome infondata per i motivi di cui in atti;
in ogni caso: condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente va accolta, in relazione all'impugnazione innanzi all'intestato Tribunale della delibera di esclusione dei soci del 27/7/22, l'eccezione preliminare di incompetenza proposta dalla difesa dei convenuti sulla scorta della clausola compromissoria di arbitrato rituale di cui all'art.9 dell'atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali di data 30 giugno 2006 (doc.4 convenuti).

Sulla tempestività dell'eccezione nessun dubbio, posto che le parti convenute, costituitesi nel rispetto dei termini di legge, l'hanno proposta con la comparsa di risposta in ossequio all'indirizzo della Suprema Corte secondo cui "In tema di arbitrato, l'eccezione di sussistenza di clausola compromissoria dà luogo ad una questione di merito dà luogo ad una questione di merito riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale; tale eccezione deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito." (vedi Cass.16071/24).

Accertato ciò, tale clausola prevede espressamente che "Ogni controversia relativa al presente contratto e quelle ad



essa obiettivamente connesse, sono deferite alla giustizia dell'arbitrato rituale nel rispetto delle leggi speciali secondo gli art.806 e seguenti del C.P.C."

Essa, oltre a soddisfare all'evidenza il requisito della forma scritta *ad substantiam* essendo contenuta nella scrittura privata autenticata del 30/6/2006, accede ai patti sociali della società semplice della cui delibera di esclusione dei soci attori si discute nel presente giudizio.

Essa, inoltre, prevede, quanto all'oggetto, la devoluzione ad un arbitrato rituale, così come disciplinato dal codice di rito, di ogni controversia relativa al predetto contratto e quindi, anche ai patti sociali della società semplice in questione, compresa evidentemente l'impugnazione della delibera di esclusione del socio.

Tale espresso rinvio operato dalle parti al codice di rito consente, in relazione alla mancata indicazione del numero e delle modalità di nomina degli arbitri, di ricorrere alla disciplina integrativa di cui all'art.809 2 comma , 2° periodo, quanto al numero e a quella di cui all'art.810 2° comma per la loro concreta individuazione, così come correttamente evidenziato dalla difesa dei convenuti.

Il che esclude ogni difetto di determinabilità del contenuto della clausola compromissoria.

Né vi è dubbio, tenuto conto dell'inequivoca espressione utilizzata dalle parti, che l'arbitrato sia di natura rituale, fermo restando che comunque *"in caso di incertezza nell'interpretazione deve essere applicato il criterio residuale, che dà prevalenza all'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto alla sua efficacia esecutiva,*

al regime delle impugnazioni ed alla possibilità per il giudice di concedere la sospensiva" (così Cass.13884/24).



Va, quindi, disattesa l'eccezione di nullità della clausola per indeterminabilità dell'oggetto.

Quanto all'eccepita inapplicabilità della clausola compromissoria sulla scorta dell'assunto che la delibera di esclusione, facendo venire meno la qualità di socio, renderebbe inapplicabile la clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale, ritiene il Tribunale che la difesa attorea non colga nel segno.

Ciò perché, in materia societaria, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte (vedi Cass. 17823/2022), la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale estende i propri effetti anche alla controversia riguardante il recesso del socio e, più in generale, a tutte le controversie in cui il socio non sia più tale sin da un momento anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo; e ciò in quanto la clausola compromissoria vale anche nei confronti di chi "non è più" o "non è ancora" socio, se, ovviamente, la causa *petendi* della domanda riguarda un rapporto societario, come risulta evidente nel caso di specie.

Ergo, l'efficacia della clausola compromissoria in questione non viene meno per effetto della delibera di esclusione che ci occupa.

Né, infine, è necessaria, ai fini della validità di tale clausola, la c.d. doppia sottoscrizione di cui all'art.1341 c.c. allorquando, come nella fattispecie, non vi è alcuna evidenza che il testo contrattuale sia stato predisposto unilateralmente da una delle parti per una serie



indeterminata di rapporti (vedi Cass.21666/24).

Tanto basta per accogliere l'eccezione di parti convenute, cui consegue la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito alla stregua dell'affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, a seguito di SS.UU. 24153/2013, *"l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione"*.

A questo punto, però, occorre chiedersi se l'accertata incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri rituali precluda l'esame dell'invocata sospensione della delibera di esclusione dei soci, come eccepito dalla difesa dei convenuti nella comparsa di risposta.

La risposta è negativa.

A sostegno di tale conclusione milita una prima considerazione che riguarda l'apparente preclusione alla *translatio iudicii* in seguito all'accertata incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore degli arbitri che si evince dal 2° comma dell'art.819 ter c.p.c. che esclude l'applicazione dell'art.50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo.



A ben vedere già con la sentenza della Corte di Cassazione 22002/2012 era stato precisato che la non applicabilità dell'art. 50 c.p.c. riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la propria competenza. Qualora, invece, sia il giudice ordinario a riconoscere la competenza degli arbitri tale norma in tema di riassunzione potrà trovare piena applicazione, esattamente come nel caso al vaglio del Tribunale.

La Corte Costituzionale, investita della questione, ha poi dichiarato con la sentenza n.223/2013 l'illegittimità di tale articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilità ai rapporti fra arbitrato e processo, di regole corrispondenti a quelle enunciate nell' art. 50 (C. cost., 16-19.7.2013, n. 223). Nello specifico, la Consulta ha ritenuto che l'interpretazione sostenuta nell'pronuncia della Corte di Cassazione citata non fosse convincente, essendo fondata sull'assunto che il secondo comma dell'art. 819-ter menziona i rapporti «fra arbitrato e processo» e non anche quelli «fra processo e arbitrato». In realtà, sempre secondo la Corte Costituzionale, l'espressione utilizzata dalla norma è tale da comprendere, in generale, qualsiasi tipo di rapporto che può intercorrere, rispetto ad una stessa causa, tra arbitri e giudici.

Il che consente di affermare che nella fattispecie, indipendentemente dall'inapplicabilità per ragioni temporali del meccanismo di riassunzione previsto dall'art.819 quater c.p.c. per le cause, diverse dalla presente, soggette al c.d. rito Cartabia, troverà comunque applicazione il meccanismo della *traslatio iudici* di cui all'art.50 e conseguentemente, per quanto qui interessa, gli effetti della domanda di



impugnazione della delibera di esclusione resteranno intatti purchè la causa venga riassunta tempestivamente innanzi agli arbitri nel termine indicato in sentenza.

In forza di tali considerazioni, deriva un ulteriore corollario.

Ancorchè il Tribunale sia incompetente per il merito della pretesa resta, quindi, legittimamente investito della domanda di sospensione ai sensi dell'art.669 quinquies c.p.c., fermo restando che risulta inapplicabile al caso di specie il novellato art.818 c.p.c. *ratione temporis*.

Di vero, l'art.669 quinquies prevede espressamente che se la controversia è oggetto di clausola compromissoria la domanda cautelare, a cui è pacificamente assimilabile l'istanza di sospensione degli effetti della delibera di esclusione di cui all'art.2287 2° comma c.c., si propone al giudice che sarebbe stato competente nel merito, per l'appunto il Tribunale di Udine.

Per quanto sin qui esposto, ritiene il Tribunale di essere investito della domanda cautelare che ancorchè non fosse stata coltivata quanto meno sino all'udienza del 26/9/23 in considerazione di una serie di richieste di rinvio congiunte, non è stata mai rinunciata ed è stata ribadita nel foglio di precisazione delle conclusioni.

E' appena il caso di sottolineare che, in relazione alla decisione che sarà qui assunta sull'istanza cautelare di sospensione, la presente sentenza, in tale parte, è da considerarsi una mera ordinanza reclamabile ex art.669 terdecies cpc.

Orbene, è bene subito anticipare che il Tribunale ritiene che l'istanza di sospensione cautelare della delibera



di esclusione, nei limiti della sommarietà del presente accertamento, non meriti accoglimento, non avendo gli attori allegato, sotto il profilo del *periculum in mora*, alcun concreto pregiudizio derivante dall'esclusione per il tempo necessario all'eventuale accertamento della pretesa illegittimità della delibera impugnata, neppure nelle difese finali nelle quali, in relazione alla domanda cautelare in questione, gli stessi si sono limitati a sviluppare esclusivamente argomenti correlati al preteso *fumus boni juris*.

Il che nonostante i convenuti abbiano contestato sin dalla comparsa di risposta, così come nelle difese seguenti, la sussistenza del *periculum in mora*, proprio sotto il profilo del difetto di allegazione in relazione a tale indispensabile requisito della tutela cautelare invocata da controparte.

Ancorchè il difetto del requisito del *periculum* sia di per sé ostativo alla concessione della sospensione, rileva il Tribunale che, nei predetti limiti di cognizione sommaria, non sussista neppure il *fumus* in relazione agli asseriti vizi procedurali evidenziati dagli attori posto che la legittimità della delibera di esclusione di un socio di società di persone prescinde non solo dalla convocazione dell'assemblea, ma anche dalla preventiva convocazione del socio (cfr. Cass. 6394/1996). Quest'ultimo ha soltanto il diritto di ricevere comunicazione della deliberazione stessa al fine di poter proporre opposizione (cfr. Cass. 6394/1996), in forma integrale (cfr. A. Campobasso 31.1.2019, n. 36). Tale comunicazione non richiede l'adozione di formalità specifiche o di particolari mezzi di trasmissione,



sufficiente essendo qualsiasi atto o fatto idoneo a portare a conoscenza dell'interessato la deliberazione medesima (A. Milano 25.9.1987). La deliberazione deve tuttavia essere motivata a pena di invalidità e contenere una specifica enunciazione dei fatti addotti a sostegno dell'esclusione, al fine di consentire al socio la difesa in sede giudiziale.

Nella fattispecie, non solo i soci erano stati preventivamente convocati, ma i motivi di esclusione erano stati chiaramente esposti nella delibera stessa, che ha individuato il grave inadempimento alle obbligazioni sociali nel fatto che i soci **Parte_2** e **Parte_1** avessero omesso di sottoscrivere la documentazione contrattuale per la conclusione di un contratto di leasing e di un finanziamento agevolato per l'acquisizione di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sociale, come più volte richiesto dagli altri soci, da ultimo con lettera del 10 giugno 2022, allegata alla delibera.

Né gli attori hanno contestato la necessità allo svolgimento dell'attività sociale di tali attrezzature, meglio specificate nella predetta lettera (Miscelatore semovente matrix usato per il prezzo di Euro 30.000,00 e falciacondizionatrice per il prezzo di Euro 18.500,00), limitandosi a contestare solo l'utilità di acquistare una mungitrice automatica del valore di Euro 150.000,00 che, però, non costituiva oggetto degli addebiti perché indicata dagli altri soci solo come mera ipotesi futura di acquisto.

Tanto basta per rigettare l'istanza di sospensione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così decide:



- a) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Udine in favore degli arbitri rituali;
- b) assegna il termine di 3 mesi per la riassunzione del giudizio innanzi agli arbitri rituali;
- c) rigetta l'istanza di sospensione della delibera di esclusione;
- d) condanna gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite che liquida in Euro 9.850,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge

Così deciso in Udine il 7/2/25.

Il Giudice
Gianmarco Calienno

Arbitrato in Italia